

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1393)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 3<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) della Camera dei deputati nella seduta del 19 gennaio 1961 (V. Stampato n. 2609)*

**presentato dal Ministro degli Affari Esteri**

(SEGNÌ)

**di concerto col Ministro del Tesoro**

(TAVIANI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 24 GENNAIO 1961

**Concessione di un contributo annuo alla Società nazionale « Dante Alighieri »  
con sede in Roma**

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

È autorizzata la concessione di un contributo annuo di lire 50.000.000, per la durata di cinque esercizi finanziari, a decorrere da quello 1960-61, a favore della società nazionale « Dante Alighieri » allo scopo di facilitare lo sviluppo della sua attività all'estero in conformità dei suoi fini statutari ed in armonia con l'azione svolta dal Ministero degli affari esteri.

#### Art. 2.

All'onere di lire 50.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1960-61, si provvederà mediante riduzione dello stanziamento di parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Al successivo articolo 3 è prevista la possibilità, per un periodo di 4 anni, di conferire la qualifica di collocatore di 3<sup>a</sup> classe, mediante concorsi per titoli ed entro il limite delle vacanze che si saranno verificate nel contingente stabilito con l'articolo 1, ai corrispondenti del servizio del collocamento di cui all'articolo 12 della legge 16 maggio 1956, n. 562, che si trovino in determinate condizioni.

Le disposizioni di cui all'articolo 3 del presente disegno di legge, anche se rappresentano una deroga temporanea all'articolo 4 della citata legge n. 562 — articolo che

peraltro non ha avuto finora applicazione — sono pienamente giustificate da varie considerazioni: in particolare, dalla necessità di sostituire immediatamente i collocatori che cessano dal servizio con persone aventi già pratica conoscenza del lavoro da essi svolto.

Le disposizioni stesse consentirebbero inoltre di porre rimedio alla posizione anomala di quei corrispondenti che il Ministero del lavoro è stato costretto — come si è detto — a destinare in servizio nei Comuni non di minore importanza, sobbarcandoli ad un carico di lavoro remunerato tutt'altro che equamente.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Il contingente di collocatori di cui all'articolo 3 della legge 16 maggio 1956, n. 562, è fissato in 7.600 unità, così ripartite nelle seguenti qualifiche:

Collocatori di 1 <sup>a</sup> classe . . .	N.	900
Collocatori di 2 <sup>a</sup> classe . . .	»	1.700
Collocatori di 3 <sup>a</sup> classe . . .	»	5.000

## Art. 2.

I posti di collocatori di 3<sup>a</sup> classe conferiti in soprannumero ai sensi delle leggi 11 dicembre 1957, n. 1205, e 12 dicembre 1958, n. 1110, sono riassorbiti nel limite dell'aumento dei posti disposto con il precedente articolo 1.

## Art. 3.

Per un periodo di 4 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la qualifica di collocatore di 3<sup>a</sup> classe prevista dall'articolo 3 della legge 16 maggio 1956, numero 562, può essere conferita, mediante concorsi per titoli, nel limite delle disponibilità del contingente fissato col precedente articolo 1 ai corrispondenti di cui all'articolo

lo 21 della predetta legge 16 maggio 1956, n. 562, che si trovino nelle seguenti condizioni:

a) non abbiano superato il 45° anno di età;

b) siano muniti di diploma di istituto di istruzione secondaria di 1° grado;

c) siano in possesso degli altri requisiti stabiliti per l'ammissione negli impieghi civili dello Stato;

b) abbiano regolarmente prestato la loro opera in qualità di corrispondenti per almeno sei mesi.

I requisiti di cui alle precedenti lettere devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nei bandi di concorso per la presentazione della domanda di ammissione.

Per i concorsi predetti, da indirsi annualmente e compatibilmente con le disponibilità di posti di cui al primo comma del presente articolo, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e quelle del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che regolano i concorsi per l'accesso alle carriere esecutive.

Nella prima applicazione della presente legge la qualifica di cui al primo comma può essere conferita ai corrispondenti in possesso della licenza elementare che abbiano prestato lodevole servizio per almeno 2 anni.